

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 verbale prot. n. 288 (1-5-5) del 13.01.2020

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2020 - 2021 – 2022.

L'anno duemilaventi ed il giorno sedici del mese di gennaio alle ore dieci e minuti cinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Bertuletti Mario	Sindaco	X		
Hosquet Daniele	Vice Sindaco	X		
Navillod Maria Valeria	Assessore	X		
Sanna Cristina	Assessore	X		

Totale Presenti: 4

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Mario BERTULETTI.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Seduta tolta ore 11:00 del medesimo giorno.

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2020 - 2021 – 2022.

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione recante ad oggetto “Ricognizione eccedenze di personale” da cui risulta che non sono presenti né dipendenti in eccedenza e che l'ente non deve avviare per l'anno 2019 e per l'anno 2020 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

CONSIDERATO che l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, recependo il principio di contenimento della spesa pubblica, reiterato dalle leggi finanziarie successive, dispone che “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.3.99 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;

CONSIDERATO che l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante la materia inerente l'organizzazione degli uffici, ha previsto che la programmazione del fabbisogno di personale venga adottata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria;

CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 7, della legge n. 122/2010 che, modificando l'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 27.12.2006, prevede: l'assicurazione, da parte degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, della riduzione della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale; il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale per gli enti che non abbiano rispettato i vincoli del patto di stabilità nell'esercizio precedente (art. 76, comma 4, della legge 133/2008);

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 prevede: gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

CONSIDERATO che l'art. 3 comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto del 80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2018 e successivi il 100% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

PRESO ATTO delle disposizioni regionali in materia di turn-over per gli anni 2018 e 2019 (tra le altre la L.R. 24 dicembre 2018, n. 12 e la L.R. 22 dicembre 2017, n. 21) che prevedono che gli enti locali possono ricoprire a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il 100% del personale cessato;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 4, della L.R. 24/2016 prevede inoltre che, per i Comuni, la dotazione organica di riferimento è quella complessiva dell'ambito territoriale sovra comunale

costituito, mediante convenzione, tra i Comuni interessati, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 6/2014 e che disposizione analoga è prevista nella Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020 (art.4, comma 3);

DATO ATTO che è venuto meno, a seguito delle novità introdotte dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, il vincolo contenuto nel comma 7 dell'art. 76 del rispetto del tetto massimo del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, con il divieto di effettuare assunzioni nel caso di superamento di tale rapporto nell'ultimo anno e che nel Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) sono previsti ulteriori margini di libertà per il turn-over del personale comunale;

PRESO atto che questo ente non ha necessità di rispettare il patto di stabilità, ma dal combinato disposto dell'art. 1, comma 465, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e dell'art. 2bis, della L.R. 48/1995, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 16/2016, risulta dovere rispettare il vincolo del pareggio di bilancio, in luogo del menzionato patto di stabilità, in conformità ad apposita deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi del comma 3, del menzionato art. 2bis della L.R. 48/1995;

TENUTO CONTO della rilevazione del numero e della complessità dei procedimenti attribuiti agli uffici;

RAVVISATA la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2021-2022 per garantire l'erogazione dei servizi senza soluzione di continuità e non aggravare ulteriormente la costante diminuzione del personale dipendente, come segue:

- **Anno 2020** nessuna assunzione a meno di dimissioni od esodi volontari,,
- **Anno 2021** nessuna assunzione a meno di dimissioni od esodi volontari,
- **Anno 2022** nessuna assunzione a meno di dimissioni od esodi volontari;

VISTA e confermata l'attuale dotazione organica dell'Ente;

DATO ATTO che il presente atto sarà oggetto di informazione alle OO.SS. ai sensi della vigente contrattazione collettiva;

RILEVATO che la spesa conseguente al presente provvedimento è prevista e finanziata nel bilancio di previsione 2019 e triennale 2019-2021, ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'articolo 14, comma 7, della legge n. 122/2010 che ha modificato l'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 27.12.2006;

PRESO ATTO dell'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti contenuta in una percentuale inferiore al 50%;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali ed ulteriori norme sono contenute nello Statuto comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare questo atto di indirizzo politico è della Giunta Comunale. L'art. 33 del D.Lgs. n.

165/2011, nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della L. 183/2001, prevede l'obbligo anche per gli enti locali l'obbligo di provvedere alla ricognizione delle eccedenze di personale: spetta alla Giunta Comunale l'adozione di tale provvedimento. Il D. Lgs. 30.03.2001 n.165 reca "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche": tali norme vengono richiamate nel presente provvedimento. Pertanto in ordine all'adozione del presente provvedimento si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

DI APPROVARE la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 ed il piano delle assunzioni per il triennio 2020/2022 finalizzato al principio di riduzione della spesa per il personale, in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, il tutto come descritto in premessa e di seguito riportato:

- **Anno 2020** nessuna assunzione a meno di dimissioni od esodi volontari,,
- **Anno 2021** nessuna assunzione a meno di dimissioni od esodi volontari,
- **Anno 2022** nessuna assunzione a meno di dimissioni od esodi volontari;

DI DARE ATTO che la citata programmazione è coerente: con la definizione della dotazione organica vigente e che la stessa potrà essere successivamente modificata in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale nonché in conseguenza di nuove scelte effettuate dall'amministrazione;

DI DARE ATTO che le previsioni di spesa trovano adeguata copertura nelle capacità di bilancio dell'ente e rientrano nei limiti fissati dagli atti di programmazione.

Determinazione del segretario comunale n. 3 del 16.01.2020

In ottemperanza al principio di separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 22/2010 e dell'art. 46 della L.R. 54/1998, in esecuzione della deliberazione G.C. 3/2020 si dispongono gli adempimenti conseguenti, tra cui gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 06.11.2012, n. 190 e s.m.i. e quindi l'invio di copia della presente deliberazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica e nonché l'informazione alle Organizzazioni Sindacali Territoriali ed alle RSU.

Il Segretario Comunale

f.to Roberto Artaz



Il Sindaco
f.to Mario BERTULETTI



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 16.01.2020.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 16.01.2020 al 31.01.2020.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)